



Titolo

Condotta violenta dei calciatori – art. 38 CGS - Condotta gravemente antisportiva - art. 39 CGS – distinzione

Descrizione

Occorre tenere distinti i comportamenti violenti, sanzionabili ai sensi dell'art. 38 del CGS, da quelli antisportivi rilevanti ai sensi dell'art. 39 del CGS. Ed invero, per giurisprudenza consolidata, la condotta violenta sussiste al ricorrere di un'azione caratterizzata da "intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri" (CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49). Diversamente, la condotta antisportiva si caratterizza per un "eccesso" di agonismo sportivo, durante un'azione di gioco (CSA, Sez. II, 3 febbraio 2022, n. 157). Deve quindi escludersi che ricorra un fatto perseguibile ai sensi dell'art. 39 del CGS allorché la condotta è pacificamente avulsa da qualunque azione di gioco.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 36/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Coppari

Riferimenti normativi

art. 38, comma 1, CGS; art. 39 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0036 CFA del 13 ottobre 2022 (procuratore Federale Interregionale/Sig. Damiano Starc)